



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Agli indirizzi indicati in calce

Segnalazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 112 del 2011. Violenza contro le persone di minore età.

Si registrano casi di cronaca che vedono protagonisti neonati, bambini e ragazzi vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e violenze, talvolta sino alla morte, da parte di persone adulte in ambito familiare ed extra-familiare, fatti che svelano che il sistema di protezione dell'infanzia non ha funzionato e non è stato in grado di proteggere chi non aveva mezzi per difendersi. Si tratta di episodi di violenza fisica, psicologica, sessuale, violenza assistita, patologie delle cure.

Oltre ai casi che emergono, vi è un sommerso difficilmente calcolabile.

La violenza ai danni delle persone di minore età costituisce un fenomeno tanto grave quanto complesso. Tale complessità risiede nella genesi, nella tragicità dei fatti, nelle cure necessarie e nella difficoltà di rilevazione di un fenomeno che costituisce una gravissima violazione all'infanzia e all'adolescenza.

Come già rilevato con nota di questa Autorità n. 1672 del 5 agosto 2016, indirizzata ai principali attori istituzionali competenti, vi è la necessità di interventi di sistema idonei a rafforzare la prevenzione e il contrasto degli abusi a danno delle persone di minore età.

L'art. 19 della Convenzione di New York prevede a tal proposito che gli Stati parti devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini e i ragazzi da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale. Altri articoli della Convenzione specificano ulteriormente il diritto alla protezione da ogni forma di violenza (art. 34, in materia di sfruttamento e violenza sessuale, art. 35, in tema di tratta, artt. 32 e 36, sullo sfruttamento economico e altre forme di sfruttamento). La tutela e la prevenzione dunque, costituiscono il primo mandato per gli attori istituzionali. L'art. 39 della Convenzione statuisce poi che gli Stati parti devono adottare ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0001002/2019 del 02/05/2019



Si impone una strategia generale di intervento per la prevenzione e il contrasto della violenza a danno delle persone di minore età, anche sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nelle osservazioni indirizzate all'Italia lo scorso 1 febbraio (CRC/C/ITA/CO/5-6, par. 19 e 21).

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 112 del 2011,

SI SEGNALA

alle istituzioni competenti la necessità di

- introdurre una classificazione chiara della violenza ai danni delle persone di minore età facilmente fruibile sull'intero territorio italiano e coerente con le indicazioni emerse in ambito internazionale, differenziando in modo univoco le forme in cui essa si sostanzia. Classificare le forme di violenza costituisce infatti il presupposto necessario per permetterne il riconoscimento, il monitoraggio e la cura. Di seguito la classificazione proposta con nota di questa Autorità n. 3831 del 31 dicembre 2018 (all. 1): violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza assistita, patologia delle cure (comprensiva di incuria, discuria e ipercura);
- istituire un sistema nazionale di monitoraggio e raccolta dati sulla violenza ai danni delle persone di minore età, come espressamente richiesto dalle citate raccomandazioni del Comitato ONU, al fine di fornire la fotografia costantemente aggiornata del fenomeno necessaria per la programmazione di azioni preventive e di contrasto mirate. Tale risultato potrebbe essere raggiunto in due modi: attraverso l'implementazione di una banca dati già esistente – un'occasione preziosa è rappresentata in tal senso dalla banca dati SINBA, afferente al Casellario dell'Assistenza e al SIUSS e rispetto alla quale questa Autorità ha già proposto una rimodulazione delle voci inerenti alla violenza (cfr. ancora la nota n. 3831 del 31 dicembre 2018, all. 1) – o l'istituzione con atto normativo di una banca dati *ad hoc*. In attesa di un intervento strutturale che colmi tale lacuna, questa Autorità ha avviato di recente una collaborazione con Cismai e Terre des Hommes per replicare l'indagine campionaria sul maltrattamento ai danni dell'infanzia e dell'adolescenza, a cinque anni dalla prima, del 2015.
- far sì che la violenza assistita – intesa come qualunque forma di violenza compiuta nei confronti di una persona di riferimento cui assiste o di cui ha percezione la persona di minore età – sia conosciuta e riconosciuta dagli operatori che afferiscono al sistema della tutela minorile come forma di violenza diretta ai danni dell'infanzia che provoca ferite profondissime le quali necessitano di cure appropriate;



- riavviare i lavori dell'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, come già richiesto con nota n. 479 del 28 febbraio 2019 (all. 2);
- approvare il decreto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, in tema di tutela degli orfani di crimini domestici, come già richiesto con nota n. 3775 del 21 dicembre 2018 (all. 3);
- intensificare gli interventi di sostegno alle situazioni di criticità delle famiglie fragili, in particolare attraverso la diffusione dell'*home visiting*, quale strumento di supporto alla genitorialità nei primi mesi di vita dei bambini che facilita lo sviluppo di solide competenze genitoriali e al contempo permette di raccogliere eventuali segni di disagio che rendano necessarie ulteriori forme di intervento;
- attivare campagne di informazione e di formazione del personale impegnato in posizione privilegiata nei vari settori della tutela dei minori, ambito scolastico, medico, sportivo e turistico, per intercettare precocemente i segnali di violenza e definire modalità per la segnalazione del caso sospetto. In particolare occorre:
 - 1) Sensibilizzare il personale scolastico – corpo docente, dirigenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo – a una rilevazione precoce della violenza e ad una adeguata protezione dei bambini maltrattati o abusati, fornendo una adeguata informazione circa le modalità operative di segnalazione (a chi rivolgersi, in che modo, quali attori istituzionali coinvolgere) e facilitando la costruzione di reti territoriali inter-istituzionali attraverso momenti di dialogo tra scuola, tribunali e procure, forze dell'ordine, servizi sociali.
 - 2) Sensibilizzare i pediatri e le strutture ospedaliere di pronto soccorso, fornendo loro gli strumenti per riconoscere i segnali della violenza e per segnalare, nelle modalità più opportune, ai soggetti deputati, i casi sospetti.
- inserire nel piano di studi delle facoltà pertinenti (es. medicina, psicologia, giurisprudenza, scienze dell'educazione e scienze della formazione) contenuti specifici sulla prevenzione, il riconoscimento e la cura del maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza, come materia trasversale a tutte le specialità nella formazione degli operatori sanitari, sociali, scolastici e giudiziari che si trovino a contatto con bambini e adolescenti;
- attuare la centralità delle persone minorenni all'interno dei procedimenti civili e penali che li riguardano con modalità di ascolto adeguate, anche dal punto di vista logistico, e supportate da personale specializzato, eventualmente anche tramite il ricorso a operatori di *advocacy* o



portavoce; garantire tempi di svolgimento dei procedimenti giudiziari rapidi, evitando, ove possibile, che i minorenni debbano essere ripetutamente ascoltati;

- investire nella sensibilizzazione diffusa per la costruzione di una cittadinanza attiva e solidale, in cui ciascuno – a partire dai vicini di casa – si senta personalmente responsabile del benessere dei più piccoli, al fine di abbattere il silenzio che talvolta circonda le situazioni di violenza. Ciò può avvenire attraverso campagne di comunicazione pubblica, come ad esempio quelle promosse dal Consiglio d'Europa e supportate da questa Autorità, che ne ha curato la traduzione in italiano, “Dillo a qualcuno di cui ti fidi” e “Start to talk”, relativamente alla violenza sessuale nel circolo di fiducia e nel mondo dello sport;
- garantire che i bambini e i ragazzi vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e protezione adeguati attraverso interventi caratterizzati da tempestività ed elevata specializzazione;
- prevedere la necessità per tutti coloro che lavorano a stretto contatto con bambini e ragazzi di esibire il certificato penale e dei carichi pendenti.

Alla luce dei compiti istituzionali che la legge n. 112 del 2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si sensibilizzano le istituzioni in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, ad attivarsi per la realizzazione delle tutele previste per assicurare piena protezione in situazioni di forte vulnerabilità delle persone di minore età.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti nonché per collaborare ai lavori finalizzati ad attuare la presente raccomandazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti,

Filomena Albano



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro per la famiglia e la disabilità

Al Ministro della giustizia

Al Ministro della salute

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

E p.c.

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei Deputati

Al Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Al Presidente della 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica

Al Presidente della II Commissione permanente della Camera dei Deputati (Giustizia)



Al Presidente della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione)

Al Presidente della XXII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Affari sociali)